

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018
398/2018/R/GAS

CHIUSURA DEL SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GNL NECESSARIO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO 3356/2016 E 3552/2016

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i. (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 604/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 19/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 19/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 415/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 652/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 652/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 625/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 625/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 392/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 879/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 879/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 925/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 925/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 189/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 189/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 365/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 365/2018/R/GAS);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 3 settembre 2014 (di seguito: decreto 3 settembre 2014);
- la decisione della Commissione Europea del 9 gennaio 2015 C(2015) 72 *final*;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 12 giugno 2015, 1360 (di seguito: sentenza 1360/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 23 luglio 2015, 1795 (di seguito: sentenza 1795/2015);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 5 agosto 2015, 1886 (di seguito: sentenza 1886/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

FATTI:

1. Con deliberazione ARG/gas 92/08 sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2012, prorogati con deliberazione 237/2012/R/GAS per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013.
2. Con deliberazione 272/2013/R/GAS l’Autorità ha integrato marginalmente i predetti criteri per tener conto dei casi di rinuncia o di revoca dell’esenzione dal diritto di accesso di terzi ottenuta ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 (di seguito: esenzione).
3. Con deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (*RTRG*) per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017, confermando l’applicazione delle disposizioni della deliberazione 272/2013/R/GAS in materia di fattore di copertura dei ricavi (originariamente denominato “fattore di garanzia”) nei casi di rinuncia o revoca di un’esenzione.
4. Con deliberazione 653/2017/R/GAS l’Autorità ha prorogato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019 (*RTRG 2018-2019*).
5. Con deliberazione 19/2014/R/GAS l’Autorità ha integrato la regolazione in materia di condizioni di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, con riferimento ai casi di rinuncia all’esenzione, al fine di introdurre forme di riequilibrio delle posizioni contrattuali.
6. Con decreto 3 settembre 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha accolto l’istanza della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. (di seguito: OLT) di rinuncia all’esenzione relativa al 100% della capacità del proprio terminale *offshore* per un periodo di 20 anni, precedentemente accordata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009, individuando al contempo il terminale come “*infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas*”, in grado di “*contribuire significativamente all’economicità e alla concorrenza della fornitura di gas naturale*”.
7. In conseguenza degli atti richiamati ai precedenti punti 5 e 6, pertanto, a decorrere dal 20 dicembre 2013, la società OLT esercisce il proprio terminale di rigassificazione in regime c.d. regolato e ha iniziato a beneficiare del fattore di copertura dei ricavi, con le limitazioni introdotte dalla deliberazione 272/2013/R/GAS (confermate anche dalla *RTRG*) per i casi di rinuncia all’esenzione.
8. Con deliberazione 415/2014/R/GAS, di chiusura dei supplementi di istruttoria avviati con deliberazioni 575/2013/R/GAS e 604/2013/R/GAS, l’Autorità ha determinato d’ufficio, in via definitiva, le tariffe della società OLT relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e all’anno 2014; inoltre, con deliberazione

652/2014/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa della società OLT per l'anno 2015, tenendo conto degli esiti dei supplementi di istruttoria di cui alla deliberazione 415/2014/R/GAS. Infine, con deliberazioni 625/2015/R/GAS e 392/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato le tariffe della società OLT rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, prevedendo di adeguare tali tariffe, ove necessario, in esito alla decisione del Consiglio di Stato in relazione ai contenziosi in essere.

9. Rispetto al quadro regolatorio sopra richiamato, nonché alle specifiche determinazioni assunte dall'Autorità in merito alle tariffe della società OLT, si è attivato, su iniziativa di quest'ultima società, un complesso contenzioso che ha condotto agli esiti sinteticamente richiamati nei successivi punti 10 e 11.
10. Con sentenza 3356/2016, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dell'Autorità, confermando le sentenze 1795/2015 e 1886/2015, con le quali il Tar Lombardia aveva parzialmente annullato le deliberazioni 415/2014/R/GAS e 652/2014/R/GAS di determinazione tariffaria per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni 2014 e 2015. In particolare, con tali pronunce è stato stabilito, tra l'altro, che i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale, al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali alla catena di rigassificazione (coperti dal coefficiente Q_{CP}), devono essere inclusi nei costi operativi riconosciuti, in ragione delle specificità dell'impianto *offshore* di OLT.
11. Con sentenza 3552/2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di OLT, riformando la sentenza 1360/2016 con la quale il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso della medesima società avverso i criteri di regolazione tariffaria e di accesso per i casi di rinuncia dell'esenzione, introdotti dalle sopra citate deliberazioni 272/2013/R/GAS, 438/2013/R/GAS e 19/2014/R/GAS.
12. Con deliberazione 607/2016/R/GAS, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016.
13. Con deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS e ha, tra l'altro:
 - a) accertato i presupposti per l'operatività degli effetti della rinuncia all'esenzione;
 - b) rideterminato le tariffe di rigassificazione relative al servizio prestato da OLT nel periodo 20-31 dicembre 2013 e negli anni dal 2014 al 2017, nonché gli importi dovuti alla medesima società a titolo di fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni dal 2014 al 2016;
 - c) rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare a partire dalle tariffe relative agli anni decorrenti dal 2018;
 - d) riconosciuto i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica sostenuti nel periodo 20-31 dicembre 2013 e negli anni dal 2014 al 2017, mediante l'applicazione di un coefficiente

- forfetario, pari all'85%, ai costi effettivamente sostenuti dalla società; l'Autorità ha peraltro fatto salvo il riconoscimento all'impresa dell'eventuale maggior valore risultante in seguito alla definizione dello specifico criterio di determinazione dei costi sostenuti da OLT per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica di cui alla precedente lettera c).
14. Le ragioni e gli argomenti che stanno alla base delle decisioni assunte dall'Autorità in sede di chiusura del procedimento avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS sono riportati in modo approfondito e completo nelle motivazioni della deliberazione 548/2017/R/GAS, alle quali integralmente si rinvia.
 15. Nell'ambito del presente procedimento, oltre ai documenti richiamati nella deliberazione 607/2016/R/GAS e nella deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha altresì acquisito dalla società OLT i seguenti elementi documentali e informativi:
 - nota del 12 gennaio 2018 (prot. Autorità A/973 del 12 gennaio 2018) e relativi allegati, in risposta all'ulteriore richiesta dati e convocazione di incontro tecnico di approfondimento dell'Autorità del 22 dicembre 2017 (prot. Autorità P/41740 del 22 dicembre 2017);
 - incontro tecnico di approfondimento in data 29 gennaio 2018, tra gli Uffici dell'Autorità, la società OLT e la società RSE S.p.a. alla quale l'Autorità ha conferito apposito incarico per un supporto tecnico-specialistico;
 - nota del 13 febbraio 2018 (prot. Autorità A/4301 del 14 febbraio 2018) e relativi allegati, in risposta alle richieste di informazioni tecniche integrative avanzate nel corso dell'incontro del 29 gennaio 2018.
 16. Con nota in data 20 marzo 2018 (prot. Autorità P/9749 del 20 marzo 2018), il responsabile del procedimento ha comunicato a OLT le risultanze dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 del DPR 244/01, corredate da uno specifico approfondimento redatto con il supporto di RSE S.p.a. (di seguito: relazione RSE).
 17. In esito alla comunicazione di risultanze istruttorie la società OLT ha trasmesso, in data 2 maggio 2018 (prot. Autorità A/14594 del 3 maggio 2018), una memoria finale nella quale vengono formulate alcune osservazioni in merito alle risultanze dell'istruttoria e sono presentati ulteriori elementi informativi ai fini del calcolo del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica (di seguito: memoria OLT o memoria).
 18. In seguito a tali osservazioni e ulteriori elementi informativi acquisiti, la società RSE S.p.a. ha trasmesso all'Autorità una nuova relazione in data 20 luglio 2018 (prot. Autorità A/21884 del 20 luglio 2018, di seguito: relazione finale RSE).
 19. Con la deliberazione 879/2017/R/GAS l'Autorità ha approvato, in via provvisoria nelle more della definizione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica (cfr. punto 2 della 548/2017/R/GAS), la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2018, presentata dalla società OLT.

VALUTAZIONI:

20. Con riferimento ai costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia, l'adempimento alla statuizione del giudice amministrativo richiede che l'Autorità disponga uno specifico criterio di valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato per l'autoproduzione di energia elettrica.
21. A tale riguardo, si ritiene opportuno richiamare i capi della sentenza 1795/2015 recanti le statuizioni del giudice cui l'Autorità deve conformare la sua decisione oggetto del presente procedimento:
- Capo 35): *“In linea di principio, dunque, la spesa sostenuta da OLT per l'acquisto del gas necessario alla produzione dell'energia elettrica necessaria all'impianto deve essere riconosciuta a fini tariffari.”*;
 - Capo 37): *“[...] ne consegue che il gas utilizzato dalla ricorrente per la produzione di energia elettrica utilizzata per il funzionamento generale dell'impianto - diversa dall'energia strettamente funzionale al procedimento di rigassificazione - non viene coperta dal fattore Q_{CP} .”*;
 - Capo 45): *“si è anche precisato che [l'Autorità], in realtà, non fa riferimento ai costi effettivamente sostenuti ma ai costi efficienti, e cioè a quelli che un operatore efficiente sosterebbe per erogare la sua prestazione; e ciò al fine di premiare i soggetti che attuano politiche di contenimento dei costi e punire, al contempo, i soggetti che, confidando in ripianamenti a piè di lista, si disinteressano di perseguire tali politiche”*.
22. Alla luce di quanto sopra, gli Uffici, avvalendosi del supporto tecnico della società RSE S.p.a., hanno ritenuto opportuno procedere alla quantificazione del gas necessario alla produzione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento del terminale secondo i passaggi di seguito indicati:
- (a) quantificazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento del terminale (consumo elettrico di base);
 - (b) calcolo della quantità di gas (nel caso specifico di c.d. *boil-off gas* o BOG) necessaria per la produzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di base del terminale di cui al punto precedente (di seguito: BOG base), al netto del BOG prodotto dal terminale e convogliato verso le caldaie ma non strettamente necessario alla produzione di energia elettrica;
 - (c) rideterminazione del coefficiente di autoconsumo Q_{CP} , al netto dei consumi di BOG base, così come specificato al sopra richiamato Capo 37) della sentenza 1795/2015;
 - (d) valorizzazione economica del consumo di BOG base.
23. Le valutazioni relative ai profili di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) del precedente punto 22, saranno illustrate rispettivamente nelle successive *Sezioni A, Sezione B, Sezione C e Sezione D*.

A. Sulle modalità di quantificazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento del terminale

24. In merito alla quantificazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di base del terminale, nell'ambito della relazione RSE si è proceduto preliminarmente a stimare la potenza necessaria in condizioni di funzionamento base, vale a dire nei periodi di inattività del terminale (condizione di *plant off - tank cold*), ipotizzando una gestione dell'impianto che contempli l'utilizzo di una sola pompa di circolazione dell'acqua di mare al posto delle tre pompe effettivamente utilizzate dalla società OLT. Sulla base di tale assunzione, la relazione RSE stima una potenza necessaria in condizioni di inattività pari a 2,5 MW.
25. Nella memoria OLT, la società chiarisce che la scelta di utilizzo simultaneo delle tre pompe deriva da necessità tecnico-operative in relazione ai vincoli sulla velocità minima dell'acqua nel sistema di circolazione al fine di evitare l'eccessivo sporco, e fornisce ulteriore documentazione a supporto. Per tali ragioni, la società evidenzia un fabbisogno energetico effettivo pari a 4,12 MW, calcolato su dati storici di consuntivo.
26. Gli ulteriori elementi forniti dal OLT sono stati verificati anche dalla società RSE S.p.a. nella sua relazione finale, né l'Autorità ha riscontrato la sussistenza di altri elementi di criticità relativi alla configurazione impiantistica che ne emerge.
27. Pertanto, sulla base di tali nuovi elementi, suffragati da adeguata documentazione e verificati nell'ambito della relazione finale RSE, l'Autorità ritiene di doversi discostare sul punto dalla comunicazione delle risultanze istruttorie del 20 marzo 2018, ritenendo opportuno assumere una potenza di 4,12 MW per il calcolo del BOG necessario alla produzione del consumo elettrico di base.

B. Sulla modalità di quantificazione del BOG necessario alla produzione di energia elettrica

28. Con riferimento alla quantificazione di BOG necessario alla produzione di energia elettrica da includere tra i costi riconosciuti, si rileva preliminarmente che la società OLT argomenta, nella sua memoria, che ai fini del riconoscimento tariffario del BOG si dovrebbe considerare tutto il BOG derivante dalla naturale evaporazione del Gnl in condizioni di funzionamento base del terminale, che viene stimato pari a 27.995.881 Smc/anno. Tuttavia, poiché il BOG che alimenta le caldaie in condizione di inattività è eccedente rispetto a quello necessario per soddisfare il carico elettrico del terminale, la stessa OLT nella memoria evidenzia la quota parte del BOG strettamente necessario per la produzione di energia elettrica in condizione di inattività, sulla base di un fabbisogno energetico effettivo pari a 4,12 MW.
29. Al riguardo, come detto sopra, la sentenza 1795/2015, al Capo 35), dispone esplicitamente che ai fini tariffari dev'essere riconosciuto esclusivamente il costo per l'acquisto del gas necessario alla produzione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dell'impianto e, pertanto, la richiesta di OLT di riconoscere anche il BOG eccedente a tale produzione di energia elettrica non può essere accolta.

30. Alla luce delle considerazioni illustrate nella precedente *Sezione A*, nella relazione finale la società RSE S.p.a. ha proceduto ad effettuare un ricalcolo del consumo del BOG utilizzando una potenza elettrica pari a 4,12 MW, ottenendo un valore pari a 20.965.852 Smc/anno (57.441 Smc/giorno calcolato su 365 giorni) di BOG di base necessario per la produzione di energia elettrica. L'Autorità, pertanto, ritiene di assumere un tale valore ai fini del riconoscimento tariffario oggetto del presente procedimento.

C. Rideterminazione del coefficiente Q_{CP}

31. In merito alla rideterminazione del coefficiente di autoconsumo, la memoria OLT propone due metodi alternativi per la quantificazione del coefficiente Q_{CP} ; in particolare:

- (a) una prima metodologia, utilizzata anche nella relazione RSE, che prevede di determinare il coefficiente Q_{CP} al netto del consumo di BOG per la produzione di energia elettrica, il cui valore è riconosciuto nei costi operativi della società;
- (b) una metodologia alternativa che prevede il riconoscimento nei costi operativi del BOG necessario alla produzione di energia elettrica nei periodi di non utilizzo del terminale, e l'applicazione di un coefficiente Q_{CP} inclusivo dei quantitativi di BOG necessari alla produzione di energia elettrica nei periodi di utilizzo del terminale.

32. In analogia con quanto proposto nella memoria OLT, la relazione finale RSE illustra gli esiti dell'utilizzo delle due differenti metodologie per la quantificazione del Q_{CP} e per la quantificazione del BOG riconosciuto, rideterminando il coefficiente Q_{CP} pari a 1,2%, al netto dei quantitativi di BOG riconosciuti nei costi operativi, nel caso dell'alternativa di cui alla precedente lettera (a), e non procedendo alla rideterminazione del coefficiente Q_{CP} nel caso dell'alternativa di cui alla precedente lettera (b), in quanto, in coerenza con le previsioni dell'articolo 9 della RQTG 2018-2019, il coefficiente Q_{CP} sarebbe definito dall'impresa di rigassificazione.

33. Dalla lettura della sentenza 1795/2015, in particolare del Capo 37), la metodologia di determinazione del coefficiente Q_{CP} di cui alla lettera (a) del precedente punto 31 appare più conforme alle richieste dei giudici amministrativi, in quanto consente di depurare il coefficiente Q_{CP} dagli autoconsumi di BOG necessario alla produzione di energia elettrica da riconoscere nei costi operativi; inoltre, tale metodo presenta l'ulteriore vantaggio di garantire una maggiore stabilità del ricavo riconosciuto ai fini tariffari nell'ambito del periodo regolatorio e una maggiore semplicità amministrativa.

34. L'Autorità ritiene pertanto più corretto utilizzare un coefficiente Q_{CP} calcolato con la metodologia illustrata alla lettera (a) del precedente punto 31, pari a 1,2% per l'anno 2018, e riconoscere tra i costi operativi una quantità di BOG base pari a 20.965.852 Smc/anno, valorizzato secondo le modalità descritte nella successiva *Sezione D*.

D. Valorizzazione economica del consumo di BOG base

35. Nelle risultanze istruttorie il responsabile del procedimento ha prospettato che, ai fini della valorizzazione dei quantitativi di BOG necessari alla produzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, debba applicarsi un criterio analogo a quello applicato per la valorizzazione del gas acquistato per l'avviamento e il collaudo del terminale ai sensi della deliberazione 652/2014/R/GAS, consistente nella valorizzazione dei quantitativi di gas attraverso la componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale vigente al momento in cui le operazioni di avviamento e collaudo si sono concentrate, ossia di un valore che, in quel momento storico, rappresentava il valore del gas naturale sul mercato.
36. Tale criterio ha già superato positivamente il vaglio giurisdizionale, atteso che la sentenza 1795/2015 ha evidenziato come *“la decisione di valorizzare il costo del gas [...] prendendo a riferimento l'indice P_{FOR} non evidenzia profili di manifesta irragionevolezza che consentano di affermare l'illegittimità della decisione stessa”*.
37. Nella memoria OLT si propone, invece, di utilizzare quale criterio di valorizzazione la media annuale dei prezzi alla piattaforma del bilanciamento (la non più attiva PB Gas, gestita dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.), in quanto tutti gli acquisti di Gnl della società OLT, dal 2014 in poi, sarebbero avvenuti nell'ambito del diritto di opzione al termine del servizio del *peak shaving*, il cui prezzo è pari alla media della PB gas.
38. Tuttavia, il già richiamato Capo 45) della sentenza 1795/2015 chiarisce che la logica del riconoscimento dei costi dell'Autorità segue criteri di efficienza e, pertanto, non è corretto ritenere che vengano riconosciuti tutti i costi sostenuti, se tali costi non derivano da scelte efficienti. Infatti, sebbene il costo del gas acquistato nell'ambito del diritto di opzione al termine del servizio di *peak shaving* fornito da OLT sia stato determinato sulla base di una procedura regolata, nulla vietava alla società OLT di approvvigionarsi del Gnl sul mercato a condizioni più vantaggiose.
39. In conclusione, l'Autorità ritiene corretto il criterio, prospettato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, di valorizzazione del BOG sulla base di un prezzo di mercato dell'anno tariffario di riferimento, quale il P_{FOR} . In relazione alla copertura dei costi nel 2018, si ritiene di dover valorizzare in acconto i quantitativi di gas di autoconsumo applicando un valore di 0,206595 €/Smc, pari alla media aritmetica della componente P_{FOR} in vigore nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2018 ai sensi della deliberazione 925/2017/R/GAS, della deliberazione 189/2018/R/GAS e della deliberazione 365/2018/R/GAS, prevedendo un conguaglio di tale partita economica in sede di determinazione del fattore di copertura dei ricavi di competenza dell'anno 2018, determinato considerando la media dei valori della componente P_{FOR} dei quattro trimestri dell'anno 2018.
40. L'applicazione di tale criterio conduce alla rideterminazione in acconto del costo operativo da riconoscere nei ricavi di riferimento per l'anno 2018 e, di conseguenza, nella tariffa di rigassificazione del medesimo anno,

complessivamente pari a €4.331.440, fermo restando l'eventuale conguaglio per tener conto del valor medio della componente P_{FOR} registrato nel 2018.

RITENUTO OPPORTUNO:

- concludere il supplemento di istruttoria, avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS nell'ambito del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, per l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, prevedendo di:
 - riconoscere i soli quantitativi di BOG necessari all'autoproduzione di energia elettrica necessaria al funzionamento del terminale;
 - determinare il BOG necessario per la produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento di base del terminale, considerando una potenza elettrica media di base pari a 4,12 MW;
 - determinare il coefficiente Q_{CP} di cui all'articolo 9 della RTRG 2018-2019 al netto dei quantitativi di BOG riconosciuti per l'autoproduzione dell'energia elettrica;
 - valorizzare il BOG per l'autoproduzione di energia elettrica sulla base della media registrata dal coefficiente P_{FOR} nell'anno tariffario;
- confermare i costi riconosciuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica per il periodo 20-31 dicembre 2013 e negli anni dal 2014 al 2017, ai sensi del punto 3 della deliberazione 548/2017/R/GAS;
- rideterminare i ricavi di riferimento e i corrispettivi della società OLT per l'anno 2018 rettificando il costo riconosciuto a copertura del BOG necessario all'autoproduzione di energia elettrica;
- fissare il coefficiente Q_{CP} della società OLT per l'anno 2018 in misura pari a 1,2%, ferma restando la facoltà dell'impresa di rigassificazione di adeguare tale coefficiente in corso d'anno di cui al comma 9.2 della RTRG 2018-2019

DELIBERA

1. di chiudere il supplemento di istruttoria, avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS nell'ambito del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, per l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., adottando le seguenti determinazioni:
 - a. prevedere il riconoscimento dei soli quantitativi di BOG necessari all'autoproduzione di energia elettrica necessaria al funzionamento del terminale;

- b. determinare il BOG necessario per la produzione di energia elettrica in misura pari a 20.965.852 Smc/anno, considerando una potenza elettrica media di base pari a 4,12 MW;
 - c. determinare il coefficiente Q_{CP} di cui all'articolo 9 della RTRG 2018-2019 al netto dei quantitativi di BOG riconosciuti per l'autoproduzione dell'energia elettrica;
 - d. valorizzare il BOG per l'autoproduzione di energia elettrica sulla base della media registrata dal coefficiente P_{FOR} nell'anno tariffario;
2. di rideterminare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018 in misura pari a € 151.300.774,63, considerando un ammontare di costi operativi pari a € 29.073.801,06, di cui € 4.331.440 a copertura del gas necessario all'autoproduzione di energia elettrica;
 3. di rideterminare i corrispettivi della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 4. di rideterminare il coefficiente Q_{CP} della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2018 come riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 5. di prevedere, ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2018, il conguaglio dei ricavi rideterminati ai sensi del precedente punto 2 per tenere conto del valore medio effettivo della componente P_{FOR} registrato nel 2018;
 6. di notificare il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni